

Legge regionale 21 novembre 1983 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 22/11/1983

**Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.**

**Art. 3**

Le assegnazioni dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.

L' erogazione dei finanziamenti concessi avviene con le modalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.